

## Associazione Culturale

# *“La Via della Seta”*

*“Qui e Ora” per un’apertura culturale verso l’esterno, verso popoli, integrazioni, culture e realtà diverse....*

LUCREZIA 2012

STATUTO

## **Art. 1** Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione Culturale denominata “La Via della Seta” con Sede in Lucrezia di Cartoceto in Via Flaminia, 251 – Cartoceto.

L'Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

La variazione di Sede nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica al presente Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

## **Art. 2** Scopi

L'Associazione esclude ogni scopo di lucro e, in relazione alle premesse, si propone:

- a - di favorire la crescita culturale, democratica e civile dei propri iscritti;
- b - di stimolare, attraverso la propria azione, lo sviluppo delle diverse tendenze ed aspirazioni sociali nell'interesse della comunità locale.

L'Associazione è aperta a tutte le opinioni culturali, sociali, religiose, politiche; è apartitica, libera e volontaria.

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'Associazione sono l'uguaglianza di diritti tra tutti i Soci, il diritto alle garanzie democratiche, l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

Può aderire a organismi omologhi e collaborare con Enti e altre Associazioni per lo sviluppo delle sue finalità.

### **Art. 3** Aree tematiche

L'Associazione, per rendere più incisiva la propria azione a tutela degli interessi degli iscritti, si propone di procedere attraverso riunioni periodiche per favorire scambi d'idee e modelli organizzativi attraverso le iniziative promosse come eventi culturali, mostre, corsi di formazione, manifestazioni a tema, feste, etc.

Per stimolare l'impegno dei Soci saranno costituiti appositi gruppi di lavoro, in base alle tematiche che il Consiglio Direttivo e l'Assemblea decidono di affrontare.

#### **Aree individuate:**

- Artistico - Socioculturale
- Economico
- Enogastronomico - Ricreativo
- Storico - Letterario

### **Art. 4** Funzionamento

L'Associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle sue cariche. L'attività istituzionale e il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'Associazione. Per queste attività potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi spese e/o indennità (indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto). Nel caso in cui l'attività richiesta, per la sua complessità entità o specificità, non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

#### **Art. 5 Anno sociale**

L'anno sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre, come ultima data per concludere l'esercizio finanziario e per il tesseramento.

#### **Art. 6 Ammissione a Socio**

Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti che non abbiano interessi contrari ai fini dell'Associazione:

- Persone fisiche (purché maggiorenni)
- Persone giuridiche
- Associazioni

Il numero dei soci è illimitato.

Per essere ammesso a Socio è necessario presentare domanda su apposito modulo, in cui sia espressamente dichiarata, e senza riserve, l'accettazione dello Statuto. Il Consiglio Direttivo decide l'ammissione della domanda. L'eventuale giudizio negativo del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato e, contro tale decisione, è ammesso appello all'Assemblea Generale dei Soci, la quale delibera in merito.

Ai Soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

#### **Art. 7 Categorie di Soci**

I Soci dell'Associazione si distinguono in

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci onorari

- Soci sostenitori

Sono Soci fondatori quelli che hanno costituito l'Associazione, e come tali sono elencati nell'Atto Costitutivo.

I Soci ordinari sono quelle persone che svolgono attività culturali, sociali e morali attinenti agli scopi dell'Associazione e ne affianchino in qualsiasi modo l'attività.

I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tra le personalità che danno lustro e visibilità all'Associazione.

I Soci sostenitori sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tra quei cittadini che contribuiscono all'attività dell'Associazione attraverso la propria prestazione o attraverso un contributo economico. Possono partecipare all'Assemblea dei Soci o ai Gruppi di Lavoro, come uditori senza diritto di voto, se richiesto dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8** Quota Associativa

I Soci fondatori ed ordinari sono tenuti al versamento di una quota annuale al momento dell'iscrizione, rinnovabile entro il 31 marzo dell'anno successivo.

La quota annuale del Socio non è trasmissibile né è rivalutabile ad eccezione di trasferimento in causa di morte.

La quota annuale del Socio non costituisce in alcun modo, anche indiretto, titoli di proprietà o di partecipazione a proventi, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto medesimo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e i Soci, regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota, hanno diritto di

voto per l'approvazione, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per le modificazioni dello statuto e/o dei regolamenti.

Il valore della quota per l'anno successivo viene proposto dal Direttivo e approvato dall'Assemblea Ordinaria.

#### **Art. 9** Obblighi dei Soci

Dal momento della loro iscrizione i Soci sono obbligati:

- ad accettare incondizionatamente lo statuto;
- a versare la quota di cui all'Art. 8;
- a collaborare secondo le disponibilità ed in aderenza alle direttive degli organi sociali, al buon funzionamento dell'Associazione ed al perseguimento dei suoi obiettivi;
- a offrire ovunque esempio di educazione civica e di moralità.

#### **Art. 10** Decadenza del Socio

Il Socio cessa dalle sue qualità per:

- a - recesso volontario
- b - esclusione

Il recesso si verifica quando l'Associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso.

Il Socio è escluso quando è inadempiente al pagamento della Quota Associativa, o quando sia incorso in inadempimenti degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione di un Socio, è valutata e segnalata e deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'Associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso Associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Attraverso la delibera di esclusione, l'Associato può ricorrere all'Assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Il Socio decaduto dal ruolo nel caso di morosità, in seguito a domanda presentata al Presidente e accettata dal Consiglio Direttivo con specifica delibera, può essere riammesso una volta regolarizzata la posizione pregressa.

Il provvedimento di recesso o esclusione non esonera il Socio dagli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione fino al termine dell'anno sociale in cui è avvenuto o fino alla Sua espulsione.

L'Associato escluso con provvedimento definitivo non potrà più essere ammesso.

#### **Art. 11** Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

Art. 12 - Assemblea dei Soci

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Gli Organi dell'Associazione si riuniscono di norma presso la Sede o, per eventi particolari o su invito, presso sedi diverse.

Nessun compenso è dovuto ai componenti di nessuno degli organi dell'Associazione.

Le cariche sono rieleggibili.

## **Art. 12** Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da Soci fondatori, ordinari e onorari.

Ciascuno dei Soci fondatori ed ordinari ha in seno ad essa il diritto di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Tanto l'Assemblea Ordinaria che Straordinaria debbono essere convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso individuale recante l'ordine del giorno, da comunicare personalmente, con qualsiasi mezzo riscontrabile, almeno 15 giorni prima dell'adunanza con l'indicazione di luogo, data, ora e dell'ordine del giorno sia della prima che della seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che nomina un segretario verbalizzante e, in caso di elezione degli organismi direttivi, nomina il Presidente del seggio e gli scrutatori che provvedono alle incombenze del seggio.

Di ogni seduta, il verbale, redatto e sottoscritto dal segretario e dal Presidente, è conservato agli atti ed è a disposizione di tutti i Soci.

### **Art. 12.1** Convocazione Assemblea

L'Assemblea è convocata in seduta Ordinaria minimo una volta l'anno per l'approvazione dei Rendiconto Consuntivo dell'anno precedente e del Bilancio Preventivo entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo sui punti di cui all'art. 12.2 o su iniziativa minima del 40% dei Soci fondatori ed ordinari insieme.



## **Art. 12.2** Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- a- elegge il Consiglio Direttivo
- b - approva il regolamento del piano di lavoro;
- c - approva il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione;
- d - stabilisce le direttive generali sull'attività dell'Associazione;
- e - si pronuncia sui fatti e sulle questioni che le vengono sottoposte previa iscrizione nell'ordine del giorno.
- f - approva i Soci Onorari e Sostenitori su proposta del Consiglio Direttivo

L'Assemblea straordinaria:

- a - approva le modifiche dello Statuto;
- b - approva nuove attività non espressamente contemplate nello Statuto

## **Art. 12.3** Validità Assemblea

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita, e delibera, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, entrambe sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza dei Soci presenti, qualunque sia il loro numero.

La prima e la seconda convocazione, possono essere indette nella stessa giornata con un intervallo minimo di un'ora.

#### **Art. 12.4** Votazioni

Possono partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote e che figurano iscritti nel libro dei Soci.

Per le Assemblee relative all'approvazione del Bilancio, alle modifiche dello Statuto e al rinnovo delle cariche hanno diritto al voto solo i Soci iscritti entro 3 mesi. Il Socio vota personalmente nella sede dell'Assemblea.

Nell'Assemblea Ordinaria ogni Socio al massimo può avere una delega.

Nell'Assemblea Straordinaria non sono ammesse deleghe.

Le delibere vengono prese in base alle maggioranze previste.

#### **Art. 13** Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7, 9 ad un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea in seduta Ordinaria tra i Soci fondatori ed ordinari, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il numero viene stabilito di volta in volta, prima dell'elezioni, dall'Assemblea Ordinaria ed inserito nel regolamento dell'Associazione. Esso, una volta elette le cariche (Presidente, Vice Presidente, Segretario) al Suo interno, cura il conseguimento dei fini statutari ed il programma di attività, delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo deciderà l'eventuale ammissione del Socio a maggioranza, convoca l'Assemblea, amministra il patrimonio sociale, delibera circa gli atti necessari alla realizzazione dei fini sociali, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione.

Approva le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria.

All'interno del Consiglio Direttivo vengono nominati i responsabili dei gruppi di lavoro relativamente alle aree di attività di cui all'art. 3.

### **Art. 13.1** Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente per sua decisione o su richiesta di almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei componenti.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno 8 giorni prima della riunione con un avviso sia postale, che fax, e-mail, telefonico o altro sistema, comunicando data, ora, il luogo della riunione e l'ordine degli argomenti da trattare.

La partecipazione è consentita anche mediante video-conferenza o altro e il consigliere, così collegato, è considerato presente alla seduta a tutti gli effetti.

Il Consiglio delibera a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

### **Art. 13.2** Presenza Consiglieri

Tutti i Consiglieri hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive di un Consigliere esso verrà destituito e sostituito automaticamente attraverso una delibera della maggioranza del Consiglio stesso dal primo dei non eletti.

### **Art. 13.3** Composizione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, composto da 9 a 11 membri, elegge tutte le cariche sociali ed è composto da:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario e Tesoriere
- Da 6 a 8 Consiglieri

#### **Art. 13.4 Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale; sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; controfirma gli ordinativi finanziari disposti dal Tesoriere. Il Presidente può delegare il Vice Presidente ad esercitare alcune o tutte le sue funzioni. In caso di assenza o impedimento, le attribuzioni del Presidente sono disimpegnate dal Vice Presidente.

#### **Art. 13.5 Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di Sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, del Consiglio Direttivo, per l'elezione del nuovo Presidente e di tutte le cariche associative, dopo aver reintegrato, con i primi dei non eletti, il numero intero dei membri del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14: Decadenza degli organi associativi**

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni
- per revoca, quando non esplicano più attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea Ordinaria, sentito il Membro per la quale è proposta.

#### **Art. 15:** Mantenimento dell'Associazione

Al proprio funzionamento, l'Associazione provvederà con i seguenti mezzi finanziari:

- a - le quote annuali di cui all'art. 8;
- b - contributi ordinari e straordinari di Soci, Privati, Aziende o Enti che intendono contribuire al funzionamento dell'attività dell'Associazione;
- c - finanziamenti pubblici europei, nazionali, regionali, provinciali e comunali;
- d - ogni altra entrata derivante da iniziative promosse dall'Associazione stessa come eventi culturali, mostre, corsi di formazione, manifestazioni a tema, feste, etc;

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- quote associative iniziali;
- contributi da soggetti privati o da Enti;
- entrate commerciali connesse all'attività istituzionale;
- da beni mobili ed immobili che divengano proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, ecc.

#### **Art. 16:** Bilancio dell'Associazione

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo dell'esercizio successivo.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 17 Libri Sociali**

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- il libro Soci
- il libro verbali delle Assemblee
- il libro verbali del Consiglio Direttivo
- eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizioni di legge.

I libri sociali possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili e devono essere conservati nella Sede Sociale.

Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

#### **Art. 18 Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione si obbliga di devolvere il suo patrimonio o ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 19: Regolamento interno dell'Associazione**

L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, approvato dall'Assemblea che ratifica anche eventuali modifiche allo stesso.

**Art. 20: Controversie**

Ogni controversia, diversa da quanto specificamente previsto nei precedenti articoli, che dovesse insorgere tra i Soci, o fra costoro ed il Consiglio Direttivo, o fra gli stessi componenti il Consiglio Direttivo, dovrà essere devoluta al giudizio inappellabile di tre arbitri.

Di questi, due saranno nominati – uno ciascuno – dai contendenti, ed il terzo dai due arbitri prescelti e in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Pesaro.

Il giudizio arbitrale sarà fatto ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

In ricorso alla procedura arbitrale è obbligatorio per ciascun socio che rinuncia preventivamente ed irrevocabilmente ad adire l’Autorità Giudiziaria ed accetta inappellabilmente il deliberato degli arbitri sottoscrivendo il patto associativo.

La violazione di tale obbligo costituisce motivo di esclusione dall’Associazione.

Lucrezia di Cartoceto, 22 ottobre 2012